

Avviso di ricevimento di una denuncia multipla relativa a una presunta violazione del diritto dell'UE da parte del governo italiano per il divieto di produzione e vendita di infiorescenze di canapa - CPLT(2025)01027

La Commissione europea ha ricevuto un gran numero di denunce che sollevano preoccupazioni in relazione al divieto di produzione e vendita delle infiorescenze di canapa in Italia.

La Commissione ha protocollato queste denunce nel registro centrale delle denunce con il numero di riferimento CPLT(2025)01027.

Tenuto conto dell'elevato numero di denunce ricevute in proposito, la Commissione, al fine di rispondere tempestivamente e di informare gli interessati, nonché in considerazione del potenziale interesse pubblico per la questione sollevata dai denunciatori, pubblica tale avviso di ricevimento sulla [pagina dedicata del sito web Europa](#). Tramite lo stesso canale i denunciatori saranno informati dei risultati dell'analisi di tali denunce effettuata dalla Commissione e dell'eventuale seguito che la Commissione deciderà di dare.

I servizi della Commissione esamineranno la denuncia alla luce del diritto dell'Unione europea applicabile e in linea con le priorità di applicazione stabilite nella comunicazione della Commissione "[Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione](#)"¹ e nella comunicazione "[Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati](#)"².

Dovesse la Commissione decidere di dare seguito a tali denunce e di avviare un procedimento formale di infrazione, il suo scopo essenziale sarebbe garantire la conformità della legislazione dello Stato membro al diritto dell'Unione e la sua corretta applicazione. L'aver presentato denuncia alla Commissione potrebbe pertanto non risolvere una situazione individuale specifica. Per far valere il Suo ricorso, in particolare qualora sia previsto un risarcimento, La invitiamo a intentare un'azione a livello nazionale nello Stato membro interessato. La denuncia presentata alla Commissione non sospende i termini per l'avvio di un'azione legale ai sensi del diritto nazionale. Nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche constatata una violazione del diritto dell'Unione, la Commissione può sempre decidere di non avviare un procedimento formale di infrazione.

I servizi della Commissione presupporranno di dover trattare le denunce in modo riservato. Solo nel caso in cui un denunciante abbia optato per un trattamento non riservato, i servizi della Commissione saranno autorizzati a divulgarne l'identità, e le informazioni che avrà comunicato, alle autorità dello Stato membro contro il quale è stata presentata la denuncia. La informo tuttavia che per dar seguito alla denuncia i servizi della Commissione potrebbero trovarsi nella necessità di rivelare la Sua identità.

In relazione al trattamento della denuncia si applica l'[informativa sulla privacy](#).

¹ C(2016)8600

² COM(2022)518 final